



COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

**REGOLAMENTO
CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMO IN
LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
E DEI GESTORI IN GENERE DEI SERVIZI
PUBBLICI COMUNALI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.17 DEL 19.2.05



COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

ARTICOLO 1
Scopo e contenuto del Regolamento

Comma 1) Il presente Regolamento viene adottato in applicazione **alla Legge n° 3 del 16/01/2003 articolo 51, della Legge n° 584 del 11/11/1975 e** della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995 (G.U. 15/01/1996 n° 11) e disciplina il divieto di fumo in determinati locali dell'Amministrazione Comunale o di gestori di servizi pubblici comunali.

ARTICOLO 2
Destinatari

Comma 1) Sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento, oltre agli utenti che accedono nei locali in cui vige il divieto, tutto il personale dipendente, gli Amministratori Comunali ed ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo nei locali stessi.

ARTICOLO 3
Locali in cui vige il divieto

Comma 1) E' fatto divieto di fumare in tutti i locali aperti al pubblico, comprese le sale di aspetto, utilizzati a qualunque titolo per le funzioni istituzionali, dell'Amministrazione Comunale e delle proprie aziende ed istituzioni nonché dai gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali.

Comma 2) Per locale "aperto al pubblico" si intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti può accedere, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti

Comma 3) E' fatto comunque divieto di fumare nei luoghi nominativamente indicati nell'articolo 1 della Legge 584 del 11/11/1975, ancorché non si tratti di locali aperti al pubblico nel senso indicato dai commi precedenti.

Comma 4) E' fatto inoltre divieto di fumare **in tutti i locali e gli Uffici** del Palazzo Comunale;

Comma 5) E' sempre vietato fumare nei seguenti locali di proprietà dell'Amministrazione Comunale:

- a) nella palestra comunale e in tutti i locali in cui si svolge attività fisica, comprese le sale d'aspetto e gli spogliatoi;
- b) nella Sala Civica e nella Sala Polivalente;
- c) nell'ambulatorio comunale;
- d) nei magazzini comunali e **nelle autorimesse;**
- e) nelle scuole, in ogni stanza di esse anche non aperta al pubblico;
- f) nella mensa comunale;
- g) negli edifici di residenza pubblica in tutte le parti chiuse in cui hanno accesso pluralità di persone;
- h) **in generale in tutti i locali di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale anche se non espressamente precedenti punti;**

Comma 7) E' sempre vietato fumare in occasione di riunioni pubbliche o convegni indette/i dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti che vengono organizzate/i in strutture o locali di proprietà del Comune.

ARTICOLO 4
Pubblicazione del divieto

Comma 1) Nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti, in modo e posizione ben visibili, a cura del personale individuato con provvedimento del Segretario Comunale appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto stesso, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto.

Comma 2) Per i locali delle aziende, istituzioni e dei gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali, all'apposizione dei cartelli provvederà il personale individuato con provvedimento emanato dai rispettivi competenti organi.

ARTICOLO 5
Vigilanza sull'osservanza del divieto

Comma 1) Il Segretario Comunale individuerà, per ogni struttura amministrativa e di servizio, uno o più Funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle o di inoltrare il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista e di riferirne eventualmente all'Autorità competente ai sensi della Legge 689 del 24/11/1981.



COMUNE DI MALEO

Provincia di Lodi

Comma 2) Per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e segnalerà le infrazioni ai pubblici ufficiali e agenti competenti a norma dell'articolo 13 della Legge 689 del 24/11/1981.

Comma 3) Il personale individuato ai sensi dei precedenti commi del presente articolo sarà indicato nel cartello esposto ai sensi dell'articolo 4.

ARTICOLO 6

Sanzioni

Comma 1) Per le violazioni al presente Regolamento si rimanda a quanto previsto dalla normativa statale di riferimento.

ARTICOLO 7

Entrata in vigore

Comma 1) Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo il termine di scadenza della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.